COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 66795 del 17/06/2021

CITTÀ DI CATANZARO

Capoluogo della Regione Calabria

AVVISO PUBBLICO

PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI MICROMOBILITA' ELETTRICA, TIPO MONOPATTINI, COME DA DECRETO MINISTERO TRASPORTI 229/2019

IL COMUNE DI CATANZARO,

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 03/06/2021, che ha approvato il "Disciplinare per l'autorizzazione alla sperimentazione della circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica, tipo monopattini, come da decreto ministero trasporti 229/2019"

AVVISA

che **a partire dalle ore 8.00 del 28/06/2021** è possibile presentare al SUAP dell'Ente, la documentazione ai fini dell'autorizzazione per la circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica, tipo monopattini.
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare sopra richiamato ed allegato al presente avviso è stato fissato:

- in una prima fase di sperimentazione, **un numero massimo complessivo di 250 (duecentocinquanta) monopattini elettrici** da introdurre sul territorio comunale, riservandosi di aumentare il numeri di dispositivi autorizzati dopo il primo semestre qualora si presentino favorevoli condizioni per l'ampliamento della sperimentazione.
- limitatamente al numero massivo complessivo di **250 (duecentocinquanta) monopattini elettrici,** il massimo di autorizzazioni rilasciabili è di **n. 80 (ottanta) monopattini elettrici per ogni singolo operatore del servizio in sharing, che dovrà avere una flotta minima di n. 30 monopattini elettrici.**
- che le autorizzazioni saranno rilasciate agli operatori idonei ed in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia, secondo l'ordine cronologico di protocollazione della SCIA indirizzata al SUAP, in riferimento alla istanza con documentazione completa e perfezionata. Pertanto, nel caso di presentazione di una richiesta carente nella documentazione, si considererà la protocollazione solo al momento della presentazione della documentazione integrativa che perfeziona la richiesta. Quindi l'ordine cronologico è riferito alle istanze ricevibili, complete e perfezionate.

Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare allegato.

Catanzaro lì 17 giugno 2021

IL COMANDANTE
(Gen. Giuseppe Antonio Salerno)

DISCIPLINARE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI MICROMOBILITA' ELETTRICA, TIPO MONOPATTINI, COME DA DECRETO MINISTERO TRASPORTI 229/2019.

ART. 1
Finalità

La Città di Catanzaro Capoluogo di Regione, come le altre principali città capoluogo, ha tra gli obiettivi quello di incentivare l'utilizzo prioritario dei sistemi di trasporto collettivo e l'intermodalità con lo sharing dei mezzi di trasporto, nonché di favorire i sistemi di mobilità a basso inquinamento.
Ciò è finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, azione che può essere realizzata anche con maggiore attenzione all'innovazione e allo sviluppo della mobilità sostenibile, al decongestionamento del traffico e del connesso inquinamento atmosferico.
In questa direzione l'Amministrazione ha avviato iniziative e progetti per attivare servizi alternativi all'uso dell'auto privata quali il bike sharing e – ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 n. 229, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 il 12/07/2019, entrato in vigore il 27/07/2019, relativo alla "*Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica"* – vuole promuovere anche la sperimentazione in ambito urbano dei monopattini elettrici.

ART. 2
Durata sperimentazione

La Legge 28 febbraio 2020 n. 8 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 ("Decreto milleproroghe") all'art. 33-bis prevede che il termine di conclusione della **sperimentazione** di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, è stato **prorogato al 27 luglio 2022**.
Pertanto l'Ente avvia la sperimentazione fino a tale data o, eventualmente, in caso di ulteriori proroghe, fino alla data stabilita dalla normativa.
Le autorizzazioni rilasciate agli operatori saranno valide fino alla data di scadenza della sperimentazione.

ART. 3
Tipologia dei dispositivi

I dispositivi per la micromobilità elettrica da impiegare sono i **monopattini** a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 n. 229, considerati **velocipedi**, ai sensi dell'articolo 50 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285.

I mezzi quindi, devono risultare idonei alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della Strada, delle prescrizioni contenute nel D.M. 229 del 4 giugno 2019 ed espressamente richiamati dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 75, così come modificata dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, riportanti la marcatura CE prevista dalla Direttiva 2006/42/CE.
I soggetti autorizzati allo sharing devono garantire il tempestivo adeguamento della propria flotta nell'ipotesi di variazione dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente per la circolazione dei dispositivi.

ART. 4
Circolazione dei monopattini elettrici

Ai sensi dell'art. 1 comma 75 bis e 75 ter della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – comma introdotto dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 – i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica:

a) possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano titolari almeno di patente di categoria AM, come stabilito dall'art. 6 comma 1 del D.M. n. 229 del 04/06/2019;
b) i conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo;
c) i conducenti non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo, fare acrobazie;
d) i conducenti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
e) i conducenti devono mantenere un andamento regolare in relazione al contesto di circolazione, devono evitare manovre brusche, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
f) non possono superare **la velocità massima di 20 Km/h per la circolazione sulle strade in ambito urbano e la velocità massima di 6 Km/h per la circolazione nelle aree pedonali,** per come disposto dall'art. 2 comma 7 del D.M. n. 229 del 04/06/2019;
g) i conducenti dei monopattini, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
h) da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano.

Le violazioni alle suddette norme di comportamento sono sanzionate ai sensi dei comma 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75-quinquies e 75-sexies della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

ART. 5
Strade sulle quali è consentita la circolazione dei monopattini elettrici

L'Ente autorizza la circolazione dei monopattini elettrici nei centri abitati – come definiti dall'art. 3 comma 1 punto 8 del Codice della strada – **esclusivamente in ambito urbano**, sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h ove è consentita la circolazione dei velocipedi.

Sulle strade extraurbane è consentita la circolazione dei monopattini soltanto se è presente una pista ciclabile ed esclusivamente all'interno della medesima.
Ai fini della sicurezza stradale si stabilisce il divieto di utilizzo dei monopattini elettrici sulle tangenziali, ponti, viadotti, nelle gallerie e sulle seguenti strade:

a) Via De Filippis;
b) Via Lucrezia della Valle;
c) Viale Dei Bizantini;
d) Via Della Stazione;
e) Viale Brutium;
f) Via Degli Angioini;
g) Via Conti Falluc;
h) Viale Isonzo;
i) Viale Cassiodoro;
j) Via Magna Grecia;
k) Via Nazionale;
l) Viale Europa (Germaneto);
m) Via Emilia;
n) Viale Crotone da Bellino a Casciolino (Chiesa Sacro Cuore);
o) Via Fiume Busento;
p) Via Degli Svevi;
q) Via Fiume Mesima;
r) Via Dei Tulipani;
s) Via Galiani.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere la circolazione dei monopattini in occasione di manifestazioni e/o eventi non compatibili con il loro utilizzo, senza che questo possa costituire diritto di indennizzo o ristoro alcuno da parte dei soggetti autorizzati.

ART. 6
Sosta dei dispositivi autorizzati

La sosta dei mezzi è consentita nelle aree destinate a regolare parcheggio, escluso le strisce blu.
Altresì è consentita la sosta dei monopattini sui marciapiedi a condizione che rimanga almeno un metro e mezzo disponibile per il transito pedonale e purché:

- vengano condotti a mano sia nella fase di salita per la sosta che nella fase di discesa dal marciapiede per la ripartenza;
- vengano obbligatoriamente posizionati parallelamente e collocati a ridosso del margine/muro perimetrale e mai lasciati in mezzo al marciapiede;
- non ostruiscano nemmeno parzialmente l'accesso alle entrate/portoni dei fabbricati, né l'ingresso di negozi, magazzini, locali in genere.

E' vietata quindi la sosta dei monopattini sui marciapiedi dove si ridurrebbe il transito pedonale a meno di un metro e mezzo.
Gli operatori dei servizi di mobilità in sharing, per l'intero arco temporale di erogazione dei servizi in sharing, devono assicurare la disponibilità di una base logistica sul territorio del Comune di Catanzaro.
Il gestore potrà richiedere all'Ente l'occupazione del suolo pubblico, ai fini dell'istituzione di punti di ricarica dei monopattini, che saranno autorizzati previo nulla osta rilasciato dal Comando di Polizia Locale ai fini della sicurezza della circolazione stradale e nel limite massimo di uno spazio di 5

(cinque) metri, corrispondente ad un posto auto, ogni 50 (cinquanta) posti auto disponibili nella zona.

Ai sensi dell'art. 57 comma 9° del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, "*I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico previo pagamento secondo i costi di cui allo specifico regolamento comunale".*

ART. 7
Numero dei dispositivi autorizzabili

Ai sensi del comma 75-septies della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ai fini dell'attivazione dei servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, si stabilisce:

a) di fissare, in una prima fase di sperimentazione, **un numero massimo complessivo di 250 (duecentocinquanta) monopattini elettrici** da introdurre sul territorio comunale, riservandosi di aumentare il numeri di dispositivi autorizzati dopo il primo semestre qualora si presentino favorevoli condizioni per l'ampliamento della sperimentazione.

b) di fissare che – limitatamente al numero massivo complessivo d**i 250 (duecentocinquanta) monopattini elettrici** – il massimo di autorizzazioni rilasciabili è di **n. 80 (ottanta) monopattini elettrici per ogni singolo operatore del servizio in sharing, che dovrà avere una flotta minima di n. 30 monopattini elettrici.**

c) le autorizzazioni saranno rilasciate agli operatori idonei ed in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia, secondo l'ordine cronologico di protocollazione della SCIA indirizzata al SUAP, in riferimento alla istanza con documentazione completa e perfezionata.
Alla documentazione dovrà essere obbligatoriamente allegata da parte del soggetto richiedente una dichiarazione nella quale dichiari: "*di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni del Disciplinare per l'autorizzazione alla sperimentazione della circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica, tipo monopattini, come da Decreto Ministero Trasporti 229/2019, approvato dal Comune di Catanzaro*".
Pertanto, nel caso di presentazione di una richiesta carente nella documentazione, si considererà la protocollazione solo al momento della presentazione della documentazione integrativa che perfeziona la richiesta. Quindi l'ordine cronologico è riferito alle istanze ricevibili, complete e perfezionate.

d) Le richieste potranno essere presentate a decorrere dalla data che verrò resa nota con avvisi pubblico sul sito dell'Ente;

ART. 8
Assicurazione del servizio

Gli operatori autorizzati dovranno prestare apposito contratto di assicurazione stipulato con primaria compagnia di assicurazione a completa copertura di danni a cose e lesioni a persone (compresi eventi morte e invalidità permanente) che fossero prodotti durante l'espletamento e la gestione dell'attività, nonché di ogni possibile infortunio dell'utente.

Tale polizza dovrà contenere in maniera esplicita la più ampia e totale manleva da parte dell'operatore nei confronti dell'Amministrazione per tutte le richieste di risarcimento danni e qualsiasi spesa da ciò derivante, ivi compresi i costi sostenuti per difendersi in giudizio.
In ogni caso, il gestore si impegna a manlevare l'Amministrazione Comunale, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio,
Quest'ultimo garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, alle attività autorizzate, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Ente da ogni responsabilità civile e penale, ivi compresi i danni eventualmente arrecati durante l'occupazione di suolo pubblico.
Pertanto, in relazione all'espletamento dell'attività o a cause ad esso connesse, ogni responsabilità per qualunque tipo di danni sarà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'operatore.
Grava sull'operatore l'obbligo di produrre, prima del rilascio della autorizzazione, la copertura assicurativa della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'autorizzazione.
A pena di revoca, la polizza dovrà possedere i seguenti massimali:

a) Ambito RCT (Responsabilità Civile Terzi): € 5.000.000,00 unico per sinistro, comprendente anche la copertura infortuni del conducente.
b) Ambito RCO (Responsabilità Civile Operai): € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

La polizza, sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo autorizzato, dalla data di effettivo avvio dell'attività fino ai sei mesi successivi alla fine della stessa.
La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per il predetto periodo: a tale proposito il contratto di assicurazione dovrà prevedere la tempestiva comunicazione, a mezzo pec, a cura dell'assicuratore, dell'eventuale mancato pagamento dei premi e dell'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza.
Il rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione è subordinato alla stipula e alla presentazione all'Ente della predetta polizza.

ART. 9
Requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo sharing dei monopattini elettrici occorre che:

a) il sistema di gestione garantisca l'informazione all'utenza in merito alle aree e percorsi nei quali è consentita la circolazione e la sosta dei mezzi nel rispetto delle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, nonché delle ordinanze di viabilità.
b) **l'impossibilità di circolazione dei monopattini, che devono automaticamente bloccarsi/fermarsi, nelle strade dove non è consentito il transito di questi mezzi** e, conseguentemente, l'impossibilità di effettuare la sosta dei dispositivi nelle aree interdette alla loro circolazione;
c) il sistema di bloccaggio/sbloccaggio dei dispositivi elettrici sia attivabile da remoto tramite applicazione per smartphone e tablet, concepito in maniera tale che i dispositivi possano essere parcheggiati senza essere legati ad un supporto, l'utilizzo del mezzo non può essere limitato temporalmente, né per le distanze di percorrenza;
d) il sistema di gestione dei mezzi in sharing sia completamente automatizzato per l'utente che, tramite una apposita applicazione per smartphone/tablet, deve poter:
    - visualizzare i dispositivi disponibili per poterli prenotare;
    - sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine;

- pagare elettronicamente il tempo di utilizzo in modo sicuro ed identificabile;
- segnalare guasti e malfunzionamenti;
- segnalare comportamenti scorretti da parte di altri utenti;

e) il servizio venga assicurato continuativamente nei giorni feriali e, possibilmente anche nei giorni festivi, è data facoltà ai gestori di sospendere momentaneamente il servizio, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse) dandone tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale ed agli utenti secondo le più opportune modalità;

f) il numero di dispositivi elettrici effettivamente disponibili all'utenza non sia mai inferiore al 70% della flotta dichiarata ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale;

g) il servizio all'utenza sia disponibile sul territorio comunale secondo lo schema a flusso libero, con distribuzione libera sul territorio dei veicoli ed utilizzo secondo la modalità "one way" ovvero la possibilità di rilasciare il dispositivo elettrico in un punto diverso da quello di prelievo, sempreché consentito.

h) sia garantito un servizio di call-center per tutto il periodo di erogazione del servizio, attivo tutti i giorni feriali per un intervallo orario non inferiore ad 8 ore;

i) sia garantito per tutto il periodo della sperimentazione un servizio di reperibilità per la risoluzione, entro 24 ore dalla segnalazione da parte dei competenti uffici comunali, di disservizi, abbandono o posteggio irregolare dei dispositivi.

j) gli operatori di servizi di mobilità in sharing effettuino un deposito cauzionale anche con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, dell'importo di € 1.000,00.
Tale garanzia verrà escussa dal Comune di Catanzaro al termine della sperimentazione nel caso in cui l'Ente sia dovuta direttamente intervenire ed abbia sostenuto dei costi per la rimozione dei mezzi che ostacolano la normale circolazione stradale o comportino problematiche di degrado o disagio, a causa dell'inerzia della ditta che non ha provveduto alla risoluzione del problema entro le 24 ore dalla ricezione della specifica segnalazione.

k) i veicoli siano riconoscibili mediante il logo della società esercente il servizio ed identificabili mediante un numero univoco, posizionato sul mezzo in maniera visibile,

l) gli operatori, per situazioni particolari, manifestazioni o necessità di ordine pubblico, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, recuperino e/o spostino in altro luogo i mezzi eventualmente posizionati nell'area interessata;

m) gli operatori dei servizi in sharing verifichino che gli utenti abbiano i requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia, in particolare quelli stabiliti dall'art. 6 del D.M. n. 229 del 04/06/2019, il quale prevede che:
   - i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, abbiano almeno compiuto quattordici anni e siano titolari almeno di patente di categoria AM;
   - è in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino;

n) gli operatori dei servizi in sharing attivino obbligatoriamente una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori circa tutte le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, al rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta;

o) gli operatori dei servizi in sharing provvedano affinché la gestione del servizio avvenga in conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali vigenti;

p) i gestori del servizio, con cadenza trimestrale effettuino una indagine di customer satisfaction il cui risultato deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale e diffuso tramite i mass-media alla cittadinanza.

q) gli operatori di servizi di mobilità in sharing garantiscano la puntuale manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dei mezzi;
In caso di riduzione della flotta dovuto a scelte aziendali o a criticità rilevate dall'Amministrazione, il contributo versato non sarà restituito.

ART. 10
Sospensione delle autorizzazioni

E' prevista la sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa di cui all'articolo 8. Potrà riattivarsi il servizio solo dal momento in cui venga resa nuovamente operativa la copertura.
E' altresì prevista la sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) l'Operatore, nonostante diffida scritta da parte del Comune ad adempiere entro 3 (tre) giorni dalla ricezione, non assicuri il servizio in maniera efficiente e funzionale secondo quanto stabilito nel presente disciplinare;
b) l'Operatore, nonostante diffida scritta da parte del Comune ad adempiere entro 3 (tre) giorni dalla ricezione, non effettui la puntuale manutenzione della flotta dei mezzi, comportando la disponibilità di una quota inferiore al 70%;
c) l'Operatore, nonostante diffida scritta da parte del Comune ad adempiere entro 3 (tre) giorni dalla ricezione, non provveda agli interventi ed al recupero dei mezzi secondo i termini stabiliti nel presente disciplinare.

L'Amministrazione, nei suddetti casi ed in ogni caso in cui rilevi una grave infrazione agli obblighi previsti, previa diffida scritta ad adempiere entro 3 (tre) giorni dalla ricezione, nel caso di inottemperanza alla diffida, provvede:

- alla prima infrazione a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per n. 7 (sette) giorni solari;
- alla seconda infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per n. 15 (quindici) giorni solari;
- alla terza infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per n. 30 (trenta) giorni solari.

ART. 11
Revoca delle autorizzazioni

L'Amministrazione provvede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di sharing nelle ipotesi di insussistenza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti di esercizio previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente disciplinare.
Si procederà altresì alla revoca del provvedimento autorizzativo nei seguenti casi:

a) sospensione dell'attività di sharing per più di 20 (venti) giorni solari consecutivi;
b) alla seconda sospensione dell'attività, qualora le sospensioni siano inferiori a 20 giorni solari e comunque ogni interruzione sia stata di almeno 10 giorni solari consecutivi.
c) per rinuncia del soggetto autorizzato comunicata all'Ente.